



COMUNE di CANICATTI

Dir. Affari Generali

Ufficio di Segreteria

N.ro

65

del

19 LUG. 2012

**Deliberazione
della Giunta Municipale**

Oggetto: Richiesta revoca dimissioni dipendente Disca Giuseppa iscritta alla cat. "C" del nuovo ordinamento professionale degli enti locali.-

L'anno duemiladodici addi Diciannove del mese di luglio - alle ore 13,00 - in Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco - rag. **CORBO Vincenzo** e con l'intervento dei seguenti componenti:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
ACQUISTO CECILIA	X	
BENNICI PATRIZIA	X	
CAPOBIANCO CALOGERO	X	
GUARNERI VINCENZO		X
FERRANTE BANNERA GIUSEPPE		X
RIZZO GAETANO	X	

Partecipa alla seduta il ^{VICE} Segretario generale dott. Caterina Atenesio ~~Domenico TUTTOLOMONDO~~

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

PREMESSO che:

- con nota datata 22 giugno 2012, assunta al protocollo dell'ente n. 30636 del 29 giugno 2012 la dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e part-time (21 ore settimanali) Disca Giuseppa, nata a Niscemi il 03.10.1966, iscritta alla Cat. "C", posizione economica "C1" del nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali, ha chiesto "[...] l'interruzione con effetto immediato del proprio rapporto di lavoro.";
- con determinazione dirigenziale n. 713 del 03 luglio 2012 si prendeva atto della intervenuta comunicazione della sopra indicata dipendente e che, di conseguenza, il rapporto di lavoro con questo ente veniva risolto con decorrenza dal 26 giugno 2012, in quanto da tale data la dipendente non ha più prestato attività lavorativa nell'ente, risultando assente senza titolo giustificativo;

VISTA l'istanza del 06 luglio 2012, assunta in pari data al prot. n. 31786, con la quale la suddetta dipendente comunicava di "[...] voler annullare la mia richiesta di licenziamento[...]" in quanto formulata "[...] in stato di agitazione e rabbia[...]" e allegava a tal fine certificazione medica datata 27 giugno 2012 del dr. Francesco La Russa, medico chirurgo in via Popolo, n. 15 a Niscemi, con la quale il suddetto medico si limita a confermare quanto sostenuto dalla dipendente;

VALUTATO che la lettera con la quale è stata chiesta l'interruzione del rapporto di lavoro risulta datata 22 giugno 2012, mentre la documentazione medica presentata (riportante peraltro la data del 27 giugno 2012) non attesta l'esistenza - al momento della formulazione della lettera di dimissioni - di uno stato morboso tale da menomare le facoltà intellettive e volitive, tanto da impedire la formazione di una volontà cosciente, ma si limita a certificare "ex post" (a distanza di cinque giorni dalla formulazione delle dimissioni) che le dimissioni sono state presentate in preda ad uno stato di agitazione;

TENUTO presente che - secondo un orientamento del Consiglio di Stato - le dimissioni si intendono irrevocabili già con l'adozione dell'atto che dispone il loro accoglimento, atteso che il carattere autoritativo del provvedimento di accettazione impedisce, con l'estinzione del rapporto d'impiego, ogni possibilità di revoca (cfr. Cons. Stato - Sez. IV, sent. n. 3027/2006);

CONSIDERATO che le dimissioni volontarie del dipendente sono annoverate tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro dall'art. 27 ter del C.C.N.L.- Comparto Regioni Enti Locali sottoscritto il 06.07.1995 (aggiunto dall'art. 6 del CCNL integrativo stipulato il 13.02.1996) e che al riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di manifestare l'avviso che esse hanno effetto quando giungono a conoscenza del datore di lavoro e che da quel momento non possono più essere revocate (cfr. Cassazione sent. n. 11179 del 20.11.1990), specificando, con ulteriore pronuncia, che - per i lavoratori nei rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzato (nell'ambito del quale rientra la fattispecie in esame) - le stesse costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto dal momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro ed indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione e pertanto le dimissioni rassegnate dal dipendente sono irrevocabili dal momento in cui la relativa istanza è presentata all'amministrazione di appartenenza (cfr. Corte di Cassazione - Sezione Lavoro sentenza n. 57 del 07.01.2009);

RITENUTO comunque che il provvedimento di accettazione delle dimissioni (*rectius* di presa atto delle dimissioni e di disciplina dei rapporti conseguenti: decorrenza, penalità mancato preavviso, carenza oraria etc.), rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto, ha comunque carattere costitutivo, con effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione, per cui le dimissioni non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non recettizia dell'atto del datore di lavoro (cfr. Consiglio di Stato - Sez. V, sent. n. 5384/2011 del 29.04.2011);

DATO ATTO che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, la volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni manifestata in una domanda di revoca presentata successivamente all'atto di accettazione delle dimissioni (*rectius* alla presa d'atto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro), è irrilevante per l'amministrazione pubblica, che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l'effetto estintivo del

rapporto di impiego (cfr. C.G.A.R.S., Sez. consultiva 11.06.1996, n. 334; Consiglio di Stato - Sez. V, sent. n. 5384/2011 del 29.04.2011);

SENTITO il Sindaco, il quale - con riferimento alla sopra richiamata istanza - per le vie brevi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 165/2000, ha emanato direttive per l'azione amministrativa;

CONSIDERATO che - alla luce delle argomentazioni di cui sopra - non si ravvisano i presupposti di fatto e di diritto voluti dalla legge per poter dare luogo alla revoca/annullamento delle dimissioni, che - stante l'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro - comporterebbe un ripristino del rapporto di impiego, con conseguente nuova assunzione disciplinata dalla normativa in materia di spesa del personale e che dovrebbe scontare tutti i presupposti e vincoli previsti dalla legge per le assunzioni nel pubblico impiego (limiti al *turn over*, assenza di cause di divieto di assunzione etc.);

VALUTATO che - ferme restando le superiori imprescindibili considerazioni - non sussistono inoltre sopravvenuti motivi di pubblico interesse per la riassunzione della dipendente in quanto la vigente normativa in materia di pubblico impiego, che impone - tra l'altro - ogni singolo anno la riduzione della spesa del personale rispetto all'anno precedente, il rispetto di determinati parametri in materia di incidenza di spesa del personale e un rigido "*turn over*", limitato alle cessazioni dell'anno precedente (cfr. *ex pluribus* art. 14, comma 9 d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni) non depone a favore della riassunzione del richiedente, stanti peraltro i divieti espressamente previsti dalla legge (tra gli altri art. 14, comma 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'art. 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche apportate per ultimo dall'art. 4-ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44);

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 91 del decreto legislativo 267/2000, come successivamente integrato e modificato, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

VISTO altresì l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 e s.m.i., il quale dispone che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

RITENUTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recepito dalla L.r. n. 30/200 - art. 12;


IN CONFORMITA' alle direttive emanate dal capo dell'amministrazione;

PROPONE

1.- Dare atto che per le ragioni di cui in premessa, che costituiscono l'articolato motivazionale del presente provvedimento, non sussistono i presupposti di fatto e di diritto nonché le ragioni di pubblico interesse, prescritti dalla legge per l'annullamento/revoca delle dimissioni presentate dalla dipendente in oggetto per cui - stante la già intervenuta estinzione del rapporto di lavoro - non risulta possibile procedere alla riassunzione presso questo ente della suddetta dipendente, tenuto conto peraltro dei divieti posti dalla vigente normativa;

2 - Di notificare la presente deliberazione all'interessata e trasmetterla all'Ufficio risorse Umane per l'inserimento nel fascicolo personale.

11 6 LUG. 2012



Il Proponente
dr Angelo LICATA

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Ritenuta la proposta stessa meritevole di accoglimento, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto sulle quali la stessa si basa;

Dato atto che sulla proposta medesima è stato espresso il parere di regolarità tecnica, mentre si prescinde da quello di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta alcuna assunzione di spesa né diminuzione di entrata;

Ritenuta la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale ai sensi dell' art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli artt. 13/3 L.r. 7/92 (come aggiunto dall'art. 41/2 L.r. 26/93) e 15/3 L.r. 44/91 (come sostituito dall'art. 4 L.r. 23/97);

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1 - Dare atto che per le ragioni di cui in premessa, che costituiscono l'articolato motivazionale del presente provvedimento, non sussistono i presupposti di fatto e di diritto nonché le ragioni di pubblico interesse, prescritti dalla legge per l'annullamento/revoca delle dimissioni presentate dalla dipendente in oggetto per cui - stante la già intervenuta estinzione del rapporto di lavoro - non risulta possibile procedere alla riassunzione presso questo ente della suddetta dipendente, tenuto conto peraltro dei divieti posti dalla vigente normativa;

2 - Di notificare la presente deliberazione all'interessata e trasmetterla all'Ufficio risorse Umane per l'inserimento nel fascicolo personale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente AA.GG., ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 - esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

11 6 LUG. 2012

Il Dirigente AA.GG.
dr Angelo Licata

L'Assessore Anziano



Il Sindaco



COMUNE DI CANICATTI'

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale

Dr.ssa Caterina Altomasio
dr. D. Lattolomia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Canicatti dal 28-07-2012 al 01-08-2012 per 15 giorni consecutivi.

Canicatti, _____

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- il _____, ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 44 del 3 ott. 1991, poiché trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che sia pervenuto alcun reclamo;
- il _____, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 44 del 3 ott. 1991, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Copia conforme per uso amministrativo

Canicatti, _____

Il Funzionario

Al Sig. Simbaco

Si prega di voler annullare la mia r.c. che si rinviava con effetto immediato del 22/06/12, perché ho fatto il disce fissa nella via il 03-10-06 e rubato a via. In via Popolo 162, perché in quel momento ero in stato di agitazione e rabbia.

Con la di accettare ho parlato sopra al tavolo, Carl di Sabat.



Firme
Disce Giuseppe

P.S. Aligo cal/mento medico

06-07-12

